

LEGGE REGIONALE 9 settembre 1977, n. 56.

Integrazione della normativa sullo stato giuridico ed il trattamento economico del personale.

Il Consiglio Regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza

All'art. 36 della legge regionale 26 novembre 1973 n. 25 è aggiunto il seguente comma:

« La Regione, nelle more degli adempimenti per la definizione del trattamento di fine servizio da parte dei competenti istituti previdenziali, corrisponde a decorrere dall'anno 1977, all'impiegato cessato dal servizio, a titolo di acconto, e con diritto al recupero all'atto della liquidazione del trattamento definitivo, una somma pari a 8 decimi del trattamento spettante in base alle norme vigenti ».

Art. 2

Modifica decorrenza iscrizione alla CPDEL ed all'INADEL del personale trasferito

Il personale dello Stato trasferito alle dipendenze della Regione a norma dell'art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281, ed il personale degli ex Enti ENALC, INAPLI e INIASA trasferito a norma del D.M. 1 agosto 1972, è iscritto alla CPDEL e all'INADEL, rispettivamente ai fini del trattamento di quiescenza e del trattamento di previdenza, a decorrere dalla data di trasferimento alla Regione.

Art. 3

Modifica decorrenza iscrizione alla CPDEL e all'INADEL del personale assunto dalla Regione prima dell'entrata in vigore della legge regionale 26 novembre 1973, n. 25

Il personale assunto direttamente dalla Regione prima dell'entrata in vigore della legge regionale 26 novembre 1973 n. 25, con formali provvedimenti deliberativi esecutivi a' sensi di legge, è iscritto alla CPDEL ed all'INADEL, rispettivamente ai fini del trattamento di quiescenza e del trattamento previdenziale e per malattia, a decorrere dalla data di effettivo inizio del servizio presso la Regione.

Art. 4

Deroga art. 50, comma III,
della legge regionale 26 novembre 1973 n. 25

La maggiorazione di cui all'art. 50, comma III della legge regionale 26 novembre 1973 n. 25, nonché di cui all'art. 1 della legge regionale 15 novembre 1974 n. 54 è rias-

sorbibile soltanto per effetto di variazioni economiche diverse da quelle derivanti dall'attribuzione dei parametri di stipendio di cui all'art. 1 della legge regionale 29 aprile 1975 n. 46.

L'assegno personale di cui ai citati articoli nonché quello di cui all'art. 32 — ultimo comma — della legge regionale n. 25/1973 è riassorbito soltanto per l'attribuzione di successive classi di stipendio o di aumenti periodici biennali.

Art. 5

Inquadramento degli specialisti

All'art. 50 della legge regionale 26 novembre 1973 n. 25 è aggiunto il seguente comma:

« L'inquadramento degli specialisti ha luogo con la osservanza di quanto previsto nei commi 15, 16 e 17 del presente articolo ».

All'art. 51 della legge regionale 26 novembre 1973 n. 25 è aggiunto il seguente comma:

« Al personale inquadrato ai sensi del penultimo comma dell'art. 50, il servizio e l'attività svolti vengono così valutati agli effetti dell'attribuzione delle classi di stipendio, degli aumenti periodici e dell'anzianità nella qualifica:

- a) per il 100 per cento il servizio prestato presso la Regione con mansioni equivalenti a quelle proprie della qualifica di inquadramento;
- b) per il 75 per cento il servizio di ruolo prestato alle dipendenze di Enti pubblici con mansioni equivalenti a quelle proprie della qualifica di inquadramento;
- c) per il 60 per cento il servizio di ruolo e non di ruolo prestato alle dipendenze di Enti pubblici nelle carriere direttiva o di concetto in mansioni non equivalenti a quelle proprie della qualifica di inquadramento.

L'inquadramento degli specialisti avverrà, previo parere della Prima Commissione Consiliare ».

Art. 6

Inquadramento del personale degli ex ISSCAL, GESCAL, ISES ed INCIS

Il personale degli ex ISSCAL, GESCAL, ISES ed INCIS, in servizio al 31 dicembre 1974, trasferito alla Regione, è inquadrato con decorrenza 1 gennaio 1975 nei ruoli regionali secondo la normativa prevista dal Titolo II e dal Titolo III, articoli 50, commi 15, 16 e 17; 51 e 52 della legge regionale 26 novembre 1973, n. 25 e successive modificazioni, sentite le Organizzazioni Sindacali più rappresentative del personale.

Le qualifiche regionali sono attribuite secondo i criteri di corrispondenza di cui alla seguente tabella:

Qualifiche amministrative ed equiparabili ex ISSCAL - ISES - INCIS - GESCAL	Qualifiche regionali
Direttore Centrale Ispettore Generale Capo Ripartizione	Direttore di Dipartimento
Direttore Principale Capo Ufficio	Direttore di Servizio

Qualifiche amministrative ed equiparabili ex ISSCAL - ISES - INCIS - GESCAL	Qualifiche regionali
Direttore Capo Sezione Consigliere I classe Consigliere II classe Consigliere III classe Segretario Capo	Funzionario
Segretario Principale I Segretario Segretario I classe Segretario II classe Archivista - Capo	Collaboratore
Segretario III classe Archivista I Applicato Applicato I classe Applicato II classe	Coadiutore - Operatore Capo
Applicato III classe Commesso Capo Primo Commesso Commesso Portiere	Applicato - Operatore Qualificato
Usciere	Operatore
Inserviente	Ausiliario

Art. 7

Inquadramento del personale della ex G.I.

Il personale della ex G.I. in servizio al 17 gennaio 1976, trasferito alla Regione, è inquadrato con decorrenza 17 gennaio 1976 nei ruoli regionali secondo la normativa prevista dal Titolo II e dal Titolo III, artt. 50, commi 15, 16 e 17; 51 e 52 della legge regionale 26 novembre 1973, n. 25 e successive modificazioni, sentite le Organizzazioni Sindacali più rappresentative del personale.

Le qualifiche regionali sono attribuite secondo i criteri di corrispondenza di cui alla seguente tabella:

Qualifiche ex G.I.	Qualifiche regionali
Direttore Generale	Direttore di Dipartimento
Capo Servizio	Direttore di Servizio
Capo Ufficio Segretario I classe Segretario II classe Ingegnere Superiore Ingegnere Principale Ingegnere Capo Servizio Ragioneria Direttore di Centro	Funzionario
Ragioniere Principale Primo Ragioniere Ragioniere Ragioniere Aggiunto Primo Geometra Geometra Geometra Aggiunto Archivista Capo Segretario di C.F.P. Insegnante Teorico	Collaboratore

Qualifiche ex G.I.	Qualifiche regionali
Vice Ragioniere Vice Geometra Impiegato di Concetto Primo Archivista Archivista Applicato Insegnante pratico	Coadiutore Operatore Capo
Alunno d'ordine Impiegato d'ordine Commesso Usciere Capo Capo Agente Tecnico Aiuto Istruttore Magazziniere Autista Custode Bidello	Applicato Operatore Qualificato
Usciere Agente tecnico Avventizio IV categoria Contrattista	Operatore
Inserviente	Ausiliario

Art. 8

Ai dipendenti regionali che, per ragioni organizzative di primo impianto degli Uffici regionali ed in forza di deliberazioni adottate dalla Giunta regionale o dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, esecutive secondo i rispettivi regimi giuridici, svolgevano anteriormente all'inquadramento nel ruolo del personale della Regione compiti e funzioni superiori rispetto alla qualifica acquisita a norma dell'art. 50 della legge regionale 26 novembre 1973, n. 25, è attribuita a decorrere dalla data della delibera di inquadramento la qualifica funzionale immediatamente superiore.

L'attribuzione della qualifica di cui al precedente comma è subordinata all'esercizio continuativo delle mansioni nonché al possesso da parte degli interessati dei requisiti particolari previsti per i dipendenti regionali per l'accesso alle corrispondenti qualifiche funzionali dagli artt. da 41 a 47 della legge regionale 26 novembre 1973, n. 25.

E' parimenti attribuita a decorrere dalla stessa data la qualifica immediatamente superiore a quella di inquadramento su richiesta documentata di quei dipendenti regionali che, anteriormente all'inquadramento medesimo, svolgevano e continuano a svolgere sulla base di delibere della Giunta regionale non esecutive, compiti e funzioni della qualifica superiore.

Nei casi previsti dai commi I e III del presente articolo, il provvedimento di attribuzione della qualifica superiore è adottato dalla Giunta regionale, previo accertamento della Prima Commissione Consiliare dello svolgimento dei compiti superiori, nonché dei requisiti di cui al secondo comma del presente articolo.

Si applicano, altresì, nei casi previsti nel presente articolo, le norme contenute all'art. 3 della legge regionale 15 novembre 1974, n. 54.

Art. 9

Organico del personale

La tabella A) allegata alla legge regionale 26 novembre 1973, n. 25 è sostituita dalla seguente:

Organico del personale della Regione Veneto

(Tabella A)

Qualifiche funzionali	Consiglio Regionale	Amm.ne Regionale	Totale
Direttore Dipartimento	5(*)	25	30
Direttore Servizio	11	114	125
Funzionario	7	278	285
Collaboratore	11	515	526
Coadiutore - Operatore Capo	15	313	328
Applicato - Oper. Qualificato	14	443	457
Operatore	11	131	142
Ausiliario	1	6	7
Totali generali	75	1.825	1.900

(*) Secondo quanto disposto dal II comma dell'art. 15 della legge regionale 26 novembre 1973.

Art. 10

Norma finanziaria

Alla spesa prevista dall'art. 1 della presente legge, determinata in L. 250.000.000 per l'esercizio 1977 e in L. 750 milioni annui per l'esercizio 1978 e successivi, si farà fronte mediante l'iscrizione nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione di apposito capitolo — relativo al credito nei confronti degli Enti tenuti a corrispondere il premio di fine servizio — corrispondenti al capitolo da iscriversi nello stato di previsione della spesa per l'esecuzione dei provvedimenti di cui al predetto art. 1.

Le spese previste dagli artt. 2 (L. 150.000.000); 3 (Lire 13.500.000); 4 (L. 14.000.000); 5 (L. 135.000.000); 6 (L. 281 milioni); 7 (L. 186.000.000) e 8 (L. 165.656.500) della presente legge sono imputati al cap. n. 400 « Stipendio ed assegni al personale ed oneri relativi », dello stato di previsione della spesa del Bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1977, che presenta sufficiente capienza.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneta.

Data a Venezia, addì 9 settembre 1977

Tomelleri